MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. 231/2001



Sede legale: Via I Maggio, n. 65, Terni (TR)

Allegato 6

REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	APPROVAZIONE
2.0	19-12-2024	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione

INDICE

1. DEFINIZIONI 3
2. FINALITÀ 4
3. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE 4
4. DIFFUSIONE 5
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 5
6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE 7
6.1. Canale interno 8
6.1.1. Gestione delle segnalazioni da parte dell'organo ricevente 8
6.2. Canale esterno 10
6.3. Divulgazione pubblica 11
6.4. Denuncia all'autorità giurisdizionale 11
7. TUTELE E PROTEZIONI 11
7.1. Obbligo di riservatezza 12
7.2. Divieto di ritorsione 13
7.2.1 Denuncia di ritorsioni 14
7.3. Ulteriori misure a favore dei segnalanti 15
8. PROTEZIONE DATI PERSONALI 15
9. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI 17
10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 17

1. DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

D.Lgs. n. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni.

D.Lgs. 196/2003: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

D.Lgs. 24/2023: Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (Decreto Whistleblowing).

Facilitatore: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

OdV: Organismo di Vigilanza della Società.

Ufficio Whistleblowing: il professionista esterno, autonomo e specificamente formato, incaricato dalla Società della gestione della Segnalazione interna. Nel caso di specie, il soggetto esterno incaricato di ricoprire la funzione di Ufficio Whistleblowing coincide con uno dei professionisti nominati componenti dell'Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01.

Regolamento UE/2016/679 GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio.

Società: S.I.I. Società Consortile Per Azioni

2. FINALITÀ

La presente procedura, redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente[1], ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organo Ricevente.

3. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto, ovverosia dalle seguenti persone:

a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;

b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società.

c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;

d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;

e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni possono essere effettuate dalle persone di cui al comma 1:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;

[1] Da ultimo il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - che si intende interamente recepito nella presente procedura ed al quale si rimanda per tutto quello non espressamente in essa riportato - di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, ha introdotto nuove e rilevanti disposizioni riguardanti le segnalazioni di disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione Europea e la protezione delle persone che le segnalano.

b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

c) durante il periodo di prova;

d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In tutti i casi di cui sopra trovano applicazione le tutele di cui ai par. 7 e seguenti della presente Procedura.

I segnalanti, nei rapporti con la S.I.I. e secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, nel "Modello 231" e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo 5 "Oggetto della segnalazione".

4. DIFFUSIONE

La presente procedura è accessibile presso l'ufficio risorse umane della S.I.I., nonché nella rete interna informatica/intranet aziendale, dove può essere esaminata unitamente al "Modello 231". La presente procedura costituisce altresì oggetto di formazione a tutto il personale.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve avere ad oggetto:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) della Società;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. Con riferimento agli illeciti si riportano quelli relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e

pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).

È necessario, anche per l'applicazione delle tutele di cui al Par. 7, che, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nelle fattispecie elencate nei punti precedenti: eventuali segnalazioni false effettuate in mala fede espongono il segnalante - oltre alle eventuali conseguenze di carattere civile e/o penale - all'attivazione del sistema disciplinare[2].

Non possono invece essere oggetto di Segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti

[2] Cfr. art. 16, comma 3 D.Lgs. 24/2023: *"(...) quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (...)"*.

dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing. Tale circostanza attiene al settore dei servizi finanziari in cui da tempo l'Unione Europea ha esteso il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea[3].

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata, in particolare devono essere chiare:

I. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
II. la descrizione del fatto;
III. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 prevede diverse modalità mediante le quali, alle condizioni previste dal medesimo Decreto, è possibile eseguire una Segnalazione:

1. canale interno;
2. canale esterno;
3. divulgazione pubblica;

In via prioritaria i Segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno della Società e, solo al ricorrere di certe condizioni, di seguito illustrate, possono essere effettuate le Segnalazioni mediante il canale esterno o la Divulgazione Pubblica beneficiando delle protezioni previste dalla normativa (cfr. Par. 7).

Inoltre, come previsto dal Decreto Whistleblowing, il Segnalante potrà presentare anche denuncia direttamente all'Autorità competente (cfr. Par. 6.4.).

[3] Sono escluse quindi le Segnalazioni che attengono agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/8137 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice Appalti.

6.1. Canale interno

Il canale di segnalazione interna predisposto - ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 - dalla S.I.I. è accessibile dall'apposita pagina pubblicata sul sito web aziendale (https://www.siiato2.it/whistleblowing): tramite questo canale - che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione - è possibile comunicare direttamente, in forma scritta, le informazioni all'Organo Ricevente oppure richiedere un incontro con l'Organo stesso per effettuare la segnalazione orale di persona.

Il canale interno è ospitato su una piattaforma esterna che oltre a garantire, come detto, la riservatezza dell'identità di tutte le persone coinvolte a qualunque titolo nella segnalazione e delle informazioni riportate nella stessa, permette lo scambio di informazioni e/o documenti tra Segnalante e Ufficio Whistleblowing.

La gestione del canale interno della S.I.I. e delle Segnalazioni è affidata ad un Ufficio Whistleblowing esterno costituito da un componente dell'Organismo di Vigilanza ex dlgs. 231/01.

La Società, nell'affidare la gestione delle Segnalazioni all'Ufficio Whistleblowing, ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali, ha provveduto adisciplinare il rapporto con l'Ufficio Whistleblowing quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Inoltre, la S.I.I. ha stipulato un accordo ex art. 28 GDPR con il fornitore della piattaforma informatica che viene utilizzata, tra l'altro, per l'archiviazione della documentazione, come meglio precisato anche al Par. 10.

6.1.1. Gestione delle segnalazioni da parte dell'organo ricevente

Ricevuta la Segnalazione l'Ufficio Whistleblowing, nel rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua un'analisi preliminare volta a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per l'ammissibilità della stessa e poter accordare al Segnalante le tutele previste. L'Ufficio Whistleblowing provvede ad inviare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato o si rendano necessari approfondimenti o chiarimenti, l'Ufficio Whistleblowing può chiedere elementi integrativi o documentazione al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona e/o telefonicamente e/o in videoconferenza.

Effettuata l'analisi preliminare, se la Segnalazione ha i requisiti essenziali per poter avviare l'attività istruttoria, l'Ufficio Whistleblowing procede con la fase di indagine vera e propria acquisendo tutti gli elementi probatori necessari per concludere

l'istruttoria e valutare i fatti oggetto di Segnalazione, potendo svolgere dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo, audizioni, acquisizioni documentali, anche informatiche, conferire incarichi a consulenti tecnici, ecc..

Di tutte le attività istruttorie suddette, l'Ufficio Whistleblowing cura l'adeguata verbalizzazione, tracciabilità e conservazione.

Qualora, ravvisandone la necessità, l'Ufficio Whistleblowing si dovesse avvalere del supporto operativo di personale aziendale e/o di consulenti terzi appositamente incaricati, ciò avverrà nel rispetto del diritto alla riservatezza nonché della tutela dei dati personali ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.

All'esito dell'istruttoria, laddove la Segnalazione sia ritenuta dall'Ufficio Whistleblowing:

- fondata, quest'ultimo provvede immediatamente ad informare - nel rispetto del principio di riservatezza - i Vertici Aziendali che definiranno le azioni da intraprendere, quali ad esempio l'irrogazione dei provvedimenti opportuni nel rispetto del sistema disciplinare adottato dalla Società nonché di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile. Provvede, inoltre, ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società mediante il flusso informativo annuale.
- inammissibile ai sensi del D.Lgs. 24/2023 o non fondata, quest'ultimo provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società mediante il flusso informativo annuale; valuta inoltre, caso per caso, la opportunità di segnalarla, sempre nel rispetto delle norme applicabili, ai Vertici Aziendali.

In ogni caso, qualora la segnalazione afferisca condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), l'Ufficio Whistleblowing, prima di assumere ogni determinazione in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza della segnalazione, informa tempestivamente l'OdV.

In ogni caso l'Ufficio Whistleblowing fornisce un riscontro al Segnalante entro tre mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Laddove la Segnalazione afferisca uno o più membri, compreso l'Amministratore Delegato, dei vertici aziendali e questa risulti fondata, l'Ufficio Whistleblowing dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché adotti i provvedimenti del caso.

Laddove la Segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dalla presente procedura, la Segnalazione deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento all'Ufficio Whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Anche nell'ipotesi in cui la Segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'Ufficio Whistleblowing, quest'ultimo, previo consenso del Segnalante, documenta il contenuto mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di

riservatezza e di tutela dei dati personali, sulla piattaforma informatica. Allo stesso modo l'Ufficio Whistleblowing provvederà a trasferire ed archiviare sulla piattaforma le informazioni relative alle segnalazioni eventualmente pervenute con modalità diverse da quelle di cui al par. 6.1.

Laddove la Segnalazione sia effettuata in forma anonima - in quanto non viene fornita l'identità - la Società tratterà la stessa, ove circostanziata, come segnalazione ordinaria, salvo che successivamente sia integrata la Segnalazione con le generalità del Segnalante ai fini di acquisire le eventuali tutele di cui al Decreto Whistleblowing.

6.2. Canale esterno

Fermo restando il carattere principale dei canali interni sopra illustrati, i Segnalanti possono effettuare la Segnalazione attraverso il canale esterno che viene gestito direttamente da ANAC, rinvenibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

In particolare, il Segnalante può effettuare una Segnalazione tramite il canale esterno solo nei seguenti casi, come previsti dal D.Lgs. 24/2023:

I. se, al momento della Segnalazione, i canali interni della Società non sono attivi o, anche se attivati, non sono conformi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;

II. se il Segnalante non ha avuto riscontro da parte dell'Ufficio Whistleblowing, dopo aver presentato la Segnalazione mediante canali interni (a titolo esemplificativo i canali interni non hanno funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);

III. se il Segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che:

 a) se effettuasse una Segnalazione mediante i canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, o se vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, ecc.);

 b) se effettuasse una segnalazione mediante i canali interni potrebbe sorgere il rischio di Ritorsione;

IV. se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).

6.3. Divulgazione pubblica

Ferma restando la preferenza per il canale interno e, in via residuale nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, per il canale esterno, il Segnalante può eseguire la Segnalazione mediante Divulgazione Pubblica, rendendo così di pubblico dominio le informazioni sulla violazione mediante ad esempio, la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

In questo caso il Segnalante beneficerà delle tutele di cui al successivo par. 7 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

I. ha già effettuato una segnalazione mediante il canale interno e/o esterno e non ha ricevuto riscontro nei termini e con le modalità previste dalla legislazione in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;

II. il Segnalante, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);

III. il Segnalante, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione mediante canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.4. Denuncia all'autorità giurisdizionale

Si precisa che, come previsto dal Decreto Whistleblowing, ai soggetti di cui al Par. 4 è riconosciuta anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili (quali ad esempio, l'Autorità Giudiziaria, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza) per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

7. TUTELE E PROTEZIONI

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga durante il periodo di prova o quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi

precontrattuali) ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

7.1. Obbligo di riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate, salvo i casi espressamente previsti per legge, senza il consenso espresso del Segnalante stesso, a persone diverse dall'Ufficio Whistleblowing, competente a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni. La protezione riguarda quindi non solo il nominativo del Segnalante, ma è garantita la riservatezza anche del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La protezione della riservatezza è, inoltre, estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Stessa protezione è garantita, inoltre, al c.d. "facilitatore", colui che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione: non solo l'identità, ma anche l'attività di assistenza prestata dal facilitatore devono essere mantenute riservate.

La riservatezza delle informazioni è dunque garantita in ogni fase della Segnalazione, sia durante la fase di presa in carico e analisi preliminare, sia nel corso dell'indagine vera e propria, sia nella fase di valutazione finale e archiviazione della documentazione.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Ove dovesse sorgere, all'esito della gestione della Segnalazione, un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso è dato avviso al Segnalante - mediante comunicazione scritta - delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, quale corollario della tutela della riservatezza del Segnalante, si precisa che la Segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 nonché dal diritto di accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Per quanto riguarda i profili di tutela dei dati personali si rinvia al Par. 8.

7.2. Divieto di ritorsione

È fatto espresso divieto di compiere atti di ritorsione da intendersi come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto[4]".

La normativa tutela non solo il segnalante ma anche le persone a lui legate da un rapporto di parentela entro il quarto grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo, così come i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Stessa protezione è garantita, inoltre, al c.d. "facilitatore".

Per godere di tale protezione devono ricorrere le seguenti condizioni:

I. al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla normativa (art. 1 D.Lgs. 24/2023, cfr. Par. 5);

II. la segnalazione o divulgazione pubblica deve essere stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 (cfr. Par. 6.2, 6.3, 6.4).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono invece irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela prevista in caso di Ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante, denunciante, divulgatore per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati

[4] Tra le Ritorsioni si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (art. 17, comma 4 del D.Lgs. 24/2023): "il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la Sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici."

commessi con la denuncia all'Autorità ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto Segnalante e denunciante sarà, inoltre, applicata una sanzione disciplinare.

È applicabile, se pur tardivamente, la protezione del Segnalante, denunciante o di chi effettua la Divulgazione Pubblica, per le Ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il Segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio. Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia, concluso poi con archiviazione, non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del Segnalante o denunciante.

7.2.1 Denuncia di ritorsioni

La comunicazione di una Ritorsione deve essere segnalata (cfr. Par. 6.2) direttamente ed esclusivamente ad ANAC – unico soggetto competente per la gestione della stessa – tramite il canale esterno disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Il soggetto tutelato, pertanto, non dovrà utilizzare i canali interni adottati dalla Società in caso di lamentata Ritorsione; laddove l'Ufficio Whistleblowing (o la Società) riceva una comunicazione di misure ritorsive per la quale non è competente, è tenuto a trasferirla ad ANAC inserendola nella piattaforma informatica di cui sopra, entro 7 giorni.

Nei casi di Ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la Ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui si possa evincere l'effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

Sarà onere del soggetto che ha posto in essere condotte o atti ritorsivi provare di non aver posto una Ritorsione. Tale inversione dell'onere della prova sussiste solo in favore del Segnalante e non anche degli altri soggetti - indicati al Par. 7.2 - a cui sono estese le forme di tutela: qualora tali soggetti lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque in capo a loro l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, consegue la loro nullità e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al responsabile[5] .

[5] L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione; la responsabilità si configura, altresì, anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di Ritorsione.

7.3. Ulteriori misure a favore dei segnalanti

Oltre alle tutele riconosciute al Segnalante, denunciante o a chi effettua una Divulgazione Pubblica[6], per questi soggetti vi sono limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni[7], al ricorrere delle seguenti condizioni:

I. al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;

II. la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing per beneficiare delle tutele.

Salvo che il fatto costituisca reato, non incorrono altresì in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Inoltre, i Segnalanti possono beneficiare di ulteriori misure di sostegno, quali ad esempio, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Per tali misure di sostegno si può consultare l'elenco degli enti del terzo settore istituito presso ANAC consultabile sul sito di quest'ultima.

8. PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi alle Segnalazioni è effettuato dalla S.I.I., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi e delle norme europee e nazionali in materia.

In particolare, la S.I.I., quale titolare del trattamento ha provveduto a:

- eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali con riguardo al trattamento dei dati personali relativi alla Segnalazione di whistleblowing, supportato dal fornitore della piattaforma, incaricato ai sensi dell'art. 28 del GDPR quale responsabile del trattamento;
- fornire idonee informazioni alle persone Segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR;
- garantire l'accesso selettivo ai dati della Segnalazione solo all'Ufficio Whistleblowing;
- autorizzare il membro interno dell'Ufficio Whistleblowing al trattamento dei dati personali, fornendogli istruzioni operative specifiche limitate al trattamento in esame;

[6] Compresi anche i soggetti indicati al par. 7.2.

[7] Trattasi di informazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello - per il quale resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia - di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24/2023 relativo a: informazioni classificate, segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. Inoltre, resta ferma l'applicazione: delle disposizioni di procedura penale; di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura; delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

- disciplinare il rapporto con i membri esterni dell'Ufficio Whistleblowing quali responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- mantenere aggiornato il registro dei trattamenti con riguardo ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- individuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, adottando quindi misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
- disciplinare il rapporto con il fornitore della piattaforma informatica ai sensi dell'Art. 28 del GDPR determinando le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- erogare sessioni formative in materia sia al personale della Società che consentono la sensibilizzazione sulle tematiche di cui al Decreto Whistleblowing (con focus particolare sulle modalità di trattamento delle Segnalazioni, condizioni di segnalazione, ecc.), sia, ove fosse necessario, a coloro che rivestono il ruolo di Ufficio Whistleblowing;
- assicurare la possibilità di separazione dell'oggetto della Segnalazione dalle informazioni che consentono l'identificazione del Segnalante (es. la possibilità di oscurare i dati personali, soprattutto quelli relativi al Segnalante, qualora, per motivi investigativi, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata);
- garantire la possibilità di attuare un sistema che consenta la raccolta del consenso del Segnalante alla divulgazione dell'identità – sia mediante il canale della piattaforma sia mediante eventuali altri canali - ad esempio, ove ciò sia necessario nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'ente nei confronti del presunto autore della condotta segnalata;
- disciplinare la gestione dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy[8]

Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato nel Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una Segnalazione Illecita.

Quanto alla conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni:

- la S.I.I. conserva le Segnalazioni e la relativa documentazione sulla piattaforma informatica per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione - nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in

[8] I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio; f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. (...) 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

materia di protezione di dati personal (articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 ed articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR) - salvo il caso in cui, durante il periodo di 5 anni dovesse sorgere un procedimento giudiziario derivante dalla Segnalazione; in tal caso il periodo di conservazione dei dati seguirà il percorso di detto procedimento giudiziario;

- laddove sia usato per la Segnalazione il sistema di messaggistica vocale con registrazione di cui al canale illustrato al punto ii. Par. 6.1.1, l'Ufficio Whistleblowing, previo consenso del Segnalante - rilasciato mediante l'utilizzo della funzionalità di messaggistica vocale dedicata nella piattaforma - documenta il contenuto della Segnalazione avvenuta con il sistema di messaggistica vocale mantenendo la registrazione della stessa sulla piattaforma, mediante sistema idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza, oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali sulla piattaforma;
- quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto e alla tutela della riservatezza oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali sulla piattaforma. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione;
- in caso di segnalazione anonima, la S.I.I. provvede a registrarla e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione anonima, rendendo così possibile rintracciarla nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.

9. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

La violazione della presente procedura costituisce condotta sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare previsto dal MOG231.

10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Ufficio Whistleblowing è tenuto ad archiviare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei[9], le segnalazioni ricevute, al fine di garantire - nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della tutela dei dati personali - la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

1.

[9] La documentazione in formato elettronico è archiviata sulla piattaforma informatica che garantisce il rispetto di tutti gli obblighi di legge; quella in formato cartaceo deve essere limitata al minimo indispensabile ed eventualmente essere archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza, ad accesso limitato solo all'Ufficio Whistleblowing.